



*“I martedì della Camera”*  
Seminari di approfondimento tributario



***DOSSIER SEMINARIO***  
**Diritto di difesa e gestione delle udienze  
tributarie nella fase emergenziale**  
1 Dicembre 2020, ore 17.30- 20.00

## INDICE

### Presentazione

Avv. Angelo Cuva, Presidente CAT Palermo.

### Introduzione

Avv. Giuseppe Giamportone, Consigliere CAT Palermo.

### *Dal processo orale al processo epistolare.*

Avv. Daniele Vitello, Presidente CAT Agrigento.

### Documentazione allegata:

- *Giustizia tributaria, la tutela remota del contribuente.* Di Angelo Cuva, Giornale di Sicilia del 29/11/2020.

- Articolo 27 D. L. 137/2020 e Proposte di emendamento presentate dall'UNCAT.

- Linee guida interpretative dell'articolo 27 d. l. 137/2020 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

- Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle udienze a distanza.

- Udienza a distanza. Linee guida tecnico – operative per le parti processuali.

- Riepilogo dei provvedimenti emessi dalle Commissioni Tributarie.



### “I *Martedì* della Camera” - Presentazione

I “Martedì della Camera”, costituiscono incontri periodici (con cadenza normalmente mensile) di approfondimento e confronto su tematiche tributarie di particolare rilevanza ed attualità rivolti agli associati e da estendere, eventualmente, in base agli argomenti trattati, ad altri professionisti.

La finalità di tali seminari è quella di realizzare momenti di incontro e discussione sulle tematiche citate finalizzati al raggiungimento condiviso di un maggiore livello di conoscenza sulle materie individuate e di creare un contesto di confronto aggregante per gli Associati. Per tale finalità l’approccio *seminariale* (e non convegnistico), sulla base di analoghe precedenti esperienze, vuole favorire un ambiente *raccolto* di analisi tra professionisti.

Per ogni seminario sarà predisposto un “Dossier” che raccoglierà la documentazione selezionata sul tema trattato e che sarà pubblicato sul sito della Camera.

Il Presidente  
Angelo Cuva

## **Introduzione.**

Tra i diritti costituzionali che maggiormente interessano il processo, il diritto azione e difesa, sancito dall'articolo 24, è certamente quello fondamentale dal quale si traggono le più rilevanti indicazioni per l'articolazione e la costruzione dell'intero sistema processuale.

L'articolo 24, nel garantire a tutti il diritto di agire per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi, non intende limitarsi a conferire carattere di inviolabilità al mero diritto di intraprendere un'azione giudiziale, bensì estende la sua tutela al diritto di difendersi nel processo da un'azione esperita da altri e, soprattutto, copre tutti gli strumenti processuali che consentano al diritto in parola di non rimanere una mera petizione di principio, ma di garantire una tutela piena ed effettiva. Si pensi alla libertà di scelta dei mezzi di prova di cui ci si intende avvalere per raggiungere al meglio il risultato ambito e alla loro articolazione, alla possibilità di richiedere la tutela cautelare, al diritto, molto sentito nel processo tributario, di richiedere la discussione in pubblica udienza.

Tali scelte hanno riflessi anche in un'ottica deontologica. L'articolo 3 della Legge 247/2012 (Nuova Disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense) stabilisce, infatti, che *“L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.”*

L'articolo 1 del codice deontologico forense, stabilisce, inoltre, che *“L'avvocato tutela in ogni sede il diritto alla libertà, l'invulnerabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio”*.

Il successivo articolo 9 riprende integralmente quanto stabilito dall'articolo 3 della Legge sull'Ordinamento Forense.

Tali norme impongono all'avvocato, nell'esercizio del suo mandato professionale, di improntare le proprie scelte processuali, di cui è pienamente responsabile, trattandosi di scelte fatte in piena autonomia e

indipendenza, avendo sempre cura di tutelare il fondamentale diritto di difesa del proprio assistito, secondo canoni di diligenza e competenza, assicurando la regolarità del contraddittorio.

La fase storica che stiamo attraversando e la normativa emergenziale che è stata dettata per fronteggiare la pandemia di Covid, ha fortemente limitato non solo il fondamentale diritto di difesa, ma anche le scelte che nell'ottica precedentemente delineata, l'avvocato è chiamato a compiere. Ci si riferisce, da ultimo, all'articolo 27 d.l. 137/2020, con il quale è stata imposta l'udienza a trattazione scritta, quale unica modalità di svolgimento delle udienze nel processo tributario, eliminando qualsiasi barlume di oralità da questo processo.

Il principio di oralità, la cui applicazione risulta certamente più limitata nel processo tributario, che, come è noto, è un processo tendenzialmente documentale, ha comunque il suo spazio nell'articolo 33 del d. lgs. 546/1992 e costituisce concreta applicazione del diritto di difesa nel senso prima richiamato. A ciò si aggiunga che un'altra norma costituzionale di fondamentale importanza per l'ordinamento processuale, l'articolo 111, prevede che il processo debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, fissando così la regola secondo la quale le parti devono poter esporre le proprie ragioni, ove lo ritengano, anche oralmente, potendo contestare – in pari modo – quelle delle altre parti.

Diventa, allora, fondamentale interpretare tali normative emergenziali in maniera conforme alla costituzione (attività che non costituisce una scelta discrezionale dell'interprete, ma un suo preciso dovere, soprattutto per i giudici) al fine di recuperare un minimo di effettività del diritto di difesa.

L'auspicio è che per quanto riguarda il processo tributario, caratterizzato dalla peculiarità dell'unicità dell'udienza, si possano interpretare le norme emergenziali che impongono la trattazione scritta in modo tale da consentire di posticipare l'udienza al fine di consentire all'avvocato di svolgere al meglio il suo mandato e al contribuente di esercitare un suo diritto costituzionalmente garantito.

Si segnala, infine, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sembrerebbe aver dato finalmente l'impulso finale all'udienza da remoto, già prevista dal comma 4, dell'articolo 16 del d. l. 118/2019 e che, in un

137/2020 dettate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, le proposte di modifica avanzate dall'UNCAT, un quadro riassuntivo dei provvedimenti emanati dalle singole Commissioni Tributarie e i decreti attuativi del MEF per la gestione delle udienze da remoto.

Avv. Giuseppe Giamportone  
Consigliere CAT Palermo



*Avv. Daniele Vitello, Presidente CAT di Agrigento*

## **DAL PROCESSO ORALE AL PROCESSO EPISTOLARE. L'INVOLUZIONE DELLA GIUSTIZIA DIGITALE.**

La pandemia legata al Covid 19 ha annacquato i nostri rapporti sociali ed, in particolar modo quelli professionali, imponendo nuove forme di svolgimento della professione attraverso modalità a distanza senza contatti diretti tra gli interlocutori.

In questo contesto emergenziale, quel pensiero latente della derogabilità del principio di oralità, ha ritrovato vigore, ed il legislatore della prima fase emergenziale, come quello di questa seconda ondata, ha, dove e come ha potuto, imposto la trattazione scritta.

L'emergenza sanitaria, in altri termini, giustificherebbe **il sacrificio del principio dell'oralità**, in favore di un contraddittorio cartolare.

L'immagine che mi sovviene, e che ha ispirato il titolo di questo mio intervento, è quella di un processo "epistolare", nel corso del quale le parti processuali si scambiano delle lettere contenenti le loro posizioni contrapposte, facendole confluire in un cassetto virtuale, digitale; ed in cui anche la formazione della prova diviene eterea.

Alla fine di questo scambio epistolare, il giudice apre il cassetto, legge le lettere, apprende i fatti, ed esprime un giudizio, il tutto in un contesto asettico ed anonimo, senza alcuna dialettica.

Ma per Piero Calamandrei "ridurre la funzione del giudice a puro sillogizzare vuole dire impoverirla, inaridirla, disseccarla. La giustizia è qualcosa di meglio: è creazione che sgorga da coscienza viva, sensibile, vigilante, umana".

La giustizia è un giudizio dell'uomo.

La pubblica udienza, specie se collegiale, garantisce la qualità del giudizio

degli uomini, influenzata com'è dalle vivide sensazioni umane ma mitigate dal “dialogo semplificatore di chi nel chiedere e nel dare spiegazioni cerca di chiarire la verità” .

L'oralità è un principio ed un valore nell'esercizio della giustizia. Per meglio riflettere sulle aspettative legate alla giustizia digitale, è utile muovere dalla distinzione tra trattazione pubblica, trattazione orale e trattazione scritta.

### **La trattazione pubblica.**

La trattazione pubblica rappresenta la sublimazione del processo, garantendo la trattazione orale in pubblica udienza.

La pubblicità dell'udienza, da un lato, responsabilizza tutti gli interlocutori del processo, avvocati, giudici, consulenti, dall'altro garantisce la piena attuazione del fondamento democratico del potere giurisdizionale.

Sono passati oltre 200 anni da quando Gabriel Honoré Mirabeau, pensatore e rivoluzionario francese della seconda metà del settecento, diceva “datemi il giudice che volete, parziale, corrotto, anche mio nemico, purché non possa procedere ad alcun atto fuori che dinanzi al pubblico”.

A quel pensiero fecero eco le prime costituzioni: l'art. 208 della Costituzione francese del 1795 e l'art. 72 dello Statuto Albertino imposero la pubblicità delle udienze.

Certo i tempi sono mutati, ma il valore della pubblica udienza è insito anche nell'attuale sistema costituzionale.

Nell'iter formativo della nostra Carta Costituzionale il principio venne espressamente enunciato nel progetto dell'art. 101 Costituzione, dove al secondo comma era stato precisato che “le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralità disponga altrimenti”.

Poi, però, come risulta dai lavori preparatori, quella stesura fu abbandonata, perché ritenuta superflua in quanto insita nel nostro sistema costituzionale quale conseguenza diretta del fondamento democratico del potere giurisdizionale essendo la giustizia esercitata nel nome del popolo italiano.

La pubblica udienza, in conclusione, è un valore costituzionale della giustizia e per la giustizia.

### **La trattazione orale.**

La trattazione orale è un *minus* rispetto alla trattazione pubblica.

La trattazione pubblica può essere sacrificata per ragioni di ordine pubblico o di moralità, ma la trattazione orale rappresenta il nerbo del processo, garantendo il pieno esercizio del diritto di difesa ed assicurando il pieno contraddittorio processuale.

Mi dilungherei troppo ad individuare ed indicare le norme costituzionali ed internazionali che prevedono la trattazione orale, ma mi limito a richiamare le norme processuali che ne danno attuazione.

L'art. 180 del codice processuale civile, il processo del lavoro, il procedimento dinnanzi il giudice di pace, in cui anche la citazione può essere orale, l'art. 87 del codice di procedura amministrativa, superfluo parlare del processo penale.

Non è da meno il processo tributario; gli artt. 33 e 34 del D. Lgs. 546/92 sono speculari e non ritengo che vi sia una regola e un'eccezione, ma due regole alternative. Il legislatore ha solo scelto la modalità che non necessita di espressa richiesta per pervenire alla decisione, tant'è che è sufficiente che una delle parti richieda la pubblica udienza affinché questa sia disposta senza che l'altra parte possa opporsi o il giudice possa valutarne la necessità.

L'accusa che si muove alla trattazione orale è rappresentata dal tempo

necessario per il suo svolgimento, la quale rallenterebbe la giustizia nel suo complesso.

In questo periodo emergenziale, leggiamo nella stampa specializzata, più voci, più o meno autorevoli, che invitano a sfruttare l'imposta trattazione scritta per smaltire il contenzioso pregresso, sottintendendo come la trattazione orale rappresenti un inutile fardello che appesantisce e rallenta la giustizia.

A mio avviso è vero l'opposto e lo è almeno per due ordini di motivo.

Un primo motivo, più banale: nel processo tributario, che è quello che più conosco e frequento, un collegio decidente si riunisce 2 volte al mese, dedicando alla pubblica udienza non più di un'ora e mezza per trattare anche più di 20 procedimenti. Non ritengo che la sottrazione al giudice di 3 ore al mese del suo tempo possa essere la responsabile della lentezza dei giudizi.

Il secondo motivo, più profondo, è evidenziato da Calamandrei, nella sua opera "Processo e democrazia", dove dimostra come l'oralità, in estrema sintesi, è, all'opposto, il presupposto per l'immediatezza e la concentrazione.

### **La cultura dell'oralità e l'oralità come opportunità.**

Per Calamandrei, la trattazione orale in udienza dovrebbe svolgersi d'innanzi il medesimo giudice che poi deciderà la causa, il quale entra in contatto diretto con le parti, con i difensori, i mezzi di prova, ed in tempi brevi dovrebbe arrivare ad un convincimento e quindi alla decisione: "l'oralità non è solo un modo di trattare la causa ma esprime una concezione del rapporto tra avvocati e giudici all'insegna della collaborazione e della fiducia reciproca, la cui finalità è quella di arrivare in tempi giusti alla definizione della lite.

In questo senso, la **cultura dell'oralità** è funzionale alla ragionevole durata

del processo.

La trattazione scritta allunga i tempi del processo e delle decisioni.

Dove non vi è oralità, vi è uno scambio maggiore di atti processuali ed il bisogno di scrivere tanto per spiegare o solo insistere su un concetto che si ritiene fondamentale.

Si pensi al processo tributario: trattazione in camera di consiglio e trattazione in pubblica udienza hanno quasi gli stessi scritti processuali, tuttavia quando non vi è la trattazione orale è prevista la breve replica scritta, ovvero un atto in più.

Lo stesso articolo 27 del decreto c.d. ristori, al secondo comma, nell'imporre la trattazione scritta, in sostituzione di quella orale, aumenta i tempi del giudizio ed aumenta gli scritti difensivi. Il numero degli atti appesantisce la lettura del giudice ed i tempi della decisione.

Nella mia esperienza, una domanda del giudice o uno scambio verbale tra le parti ha consentito di focalizzare con più immediatezza la ragione del contendere, rispetto ai tanti scritti in cui ogni parte processuale a volte omette con destrezza di affrontare un nodo rilevante della questione.

**Il principio della trattazione orale è, in sostanza, un'opportunità che il codice continua a dare al giudice ed agli avvocati.**

Certo impone la conoscenza della causa.

L'oralità impone lo studio della causa da parte del giudice, oltre che dei difensori, così da poter decidere le questioni di rito con immediatezza, e richiedere i chiarimenti necessari e sollecitare il contraddittorio, giungendo prima alla definizione ed alla decisione.

Ma la conoscenza della causa è il presupposto necessario di ogni giudizio, per cui sul punto non penso sia prudente dilungarsi.

### **La trattazione scritta.**

Infine, veniamo alla trattazione scritta che è quel che rimane togliendo tutto quello che abbiamo descritto, togliendo pubblicità ed oralità.

E' uno scambio epistolare. Lettere oggi virtuali che confluiscono in un cassetto virtuale, poi aperto dal giudice che in un ambiente virtuale, inumano, asettico, legge lo scambio epistolare, valuta quanto letto, ed esprime una decisione, un giudizio.

Viene meno quello che Carnelutti definiva l'elemento portante del processo orale il quale non è "la forma materiale dell'atto ma l'immediatezza del rapporto dialogico tra i vari soggetti".

Si comprende quindi, che il principio dell'oralità ha lo scopo di abbreviare le distanze tra i soggetti del dialogo ponendoli il più possibile l'uno di fronte all'altro in immediato rapporto tra di loro, "tra l'esperienza e il giudizio" al fine di meglio coadiuvare l'attività del giudice nella sua decisione.

### **La giustizia digitale.**

Oggi, però, ci avviamo forse verso un *quartum genus*: la trattazione telematica.

La nostra esperienza ad oggi era soprattutto legata all'audizione dei testimoni per assicurare la protezione nella lotta contro la criminalità organizzata.

Quindi è tutta da scoprire.

Certo quello che con immediatezza percepiamo è il venir meno della pubblicità dell'udienza, non essendo ammessi all'audizione virtuale soggetti diversi dagli interlocutori essenziali al contraddittorio.

Ma anche l'oralità è diversa, una oralità che è stata definita “mediata” (G. Grasso in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

In un periodo di emergenza, come l'odierno, la trattazione telematica è indubbiamente la migliore soluzione possibile.

**Tuttavia dobbiamo interrogarci se una volta finito lo stato di emergenza sanitaria, un processo virtuale e inumano sia costituzionalmente legittimo e sia fisiologicamente attuabile.**

Non dobbiamo cedere alla tentazione di sacrificare i valori della tutela del diritto (e quindi del processo) sull'altare dell'economicità e dell'efficienza (mi riferisco ai risparmi dei costi degli spostamenti degli avvocati, degli uffici, dei giudici).

Certo, non possiamo ignorare il cambiamento determinato dall'emergenza Covid, così come non possiamo ignorare l'esistenza del fattore tecnologico, che consente di evitare l'incontro fisico, laddove questo comporti dei rischi sanitari, dei costi straordinari o altri gravi problemi.

### **Conclusioni.**

Non possiamo permetterci di trasformare il processo in una sorta di videogioco, con l'alienazione tipica del videogioco.

L'udienza in presenza è sicuramente insopprimibile, perchè è insopprimibile il contatto umano tra giudici e avvocati, perchè si coglie più dal movimento di un ciglio che da una dozzina di atti processuali, e l'udienza virtuale non sempre consente di cogliere quelle sfumature.

Certo lo strumento è indubbiamente utile ed idoneo per evitare che l'avvocato prenda l'aereo da Palermo per andare in udienza a Roma per chiedere un rinvio dell'udienza per conciliazione.

L'udienza in presenza dovrebbe essere rimessa ad una scelta selettiva ed insindacabile degli attori del processo, degli avvocati e delle parti, gli unici

ad aver diritto di scegliere la forma più idonea per l'esercizio del diritto di difesa..

L'udienza telematica, invece, che dovrebbe prevedere l'accesso del pubblico con la messa a disposizione della collettività di un link per l'accesso da remoto, potrebbe costituire la regola per tutti gli altri casi, se non diversamente richiesto.

Così come il processo telematico, con la completa digitalizzazione del fascicolo processuale, ha introdotto un sistema più efficiente, allo stesso modo i collegamenti da remoto e l'udienza telematica potrebbero diventare un ausilio valido per realizzare un sistema processuale più agile e moderno.

Abbiamo scoperto il vantaggio dei fascicoli telematici, così possiamo trarre vantaggi dall'udienza da remoto e riservare, ad esempio, l'udienza in presenza nei casi che necessitano della vera e propria discussione orale.

Ma affinché la giustizia digitale non rappresenti una involuzione a discapito dei principi costituzionali - art. 24, 101 e 111 Cost. -, è necessario che non si disperdano i valori della pubblicità e dell'oralità, correttamente intesi, e che la cultura dell'oralità rimanga un valore, prima ancora che un'opportunità.

Non vorremmo rievocare quel monito che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 212 del 24 luglio 1986, rivolse al legislatore: “é assolutamente indispensabile, al fine di evitare gravi conseguenze, che il legislatore prontamente intervenga onde adeguare il processo tributario all'art. 101 Cost., correttamente interpretato” essendo la pubblica udienza “espressione di civiltà giuridica”.

## **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**



**L'intervento. L'inadeguata e non uniforme dotazione tecnologica e strutturale delle commissioni è sconcertante**

# Giustizia tributaria, la tutela remota del contribuente

**Angelo Cuva**

Le recenti vicende connesse alla legislazione emergenziale in materia di giustizia tributaria confermano, purtroppo, il giudizio critico espresso in più occasioni per il quale tale importante giurisdizione viene considerata come «figlia di un Dio minore» e privata di adeguata attenzione normativa.

La più recente manifestazione di tale ingiustificabile trattamento

è costituita dalla disciplina della gestione delle udienze dinanzi le Commissioni Tributarie nel periodo di emergenza sanitaria.

L'impossibilità di tenere udienze pubbliche, la cui celebrazione costituisce un diritto inviolabile delle parti, avrebbe dovuto valorizzare in tale difficilissimo periodo, l'udienza «da remoto» di cui da tempo il sistema della giustizia tributaria avrebbe dovuto essere dotato. La disciplina prevista dal decreto Ristori, seppur con delle criticità evidenziate dall'Uncat, si era

mossa in questa direzione prevedendo la possibilità che le udienze pubbliche e le camere di consiglio possano svolgersi da remoto su autorizzazione dei Presidenti delle singole Commissioni Tributarie; ma tale ipotesi non si è, tranne in casi eccezionali, realizzata essendo evidentemente condizionata, sotto il profilo operativo, dalle necessarie strumentali dotazioni tecnologiche della Commissioni tributarie (e dai relativi passaggi burocratici), che non hanno consentito l'utilizzo di tale sistema. Il ministe-

ro delle Finanze, incalzato dai giudici e dai professionisti, è quindi intervenuto con un decreto con il quale sono state, finalmente, approvate le regole tecniche-operative per lo svolgimento delle udienze da remoto. Ciononostante lo scenario attuale, determinato da una inadeguata e non uniforme (sul territorio nazionale) dotazione tecnologica e strutturale delle Commissioni tributarie, è sconcertante perché non garantisce la messa a regime di tale sistema e determina l'adozione di una pluralità

provvedimenti disparati dei presidenti delle commissioni che disciplinano in modo diverso la gestione delle udienze a seconda delle condizioni operative della singola sede locale, rilevando in molti casi l'impossibilità della realizzazione dell'udienza a distanza (come risulta da una puntuale ricognizione operata dall'Uncat). Per uscire da tale gravissima situazione è necessario che il Mef, che ha la responsabilità della gestione del processo, consegna agli operatori della giustizia tributaria un sistema opera-

tivo ed efficiente «chiavi in mano» delle udienze a distanza, pronto cioè ad essere immediatamente utilizzato, senza distinzioni, su tutto il territorio nazionale. Altrimenti avremo – ed è la realtà attuale – una sorta di «Babele» della Giustizia tributaria che mortifica i diritti delle parti in causa e non garantisce i rilevanti interessi economici affidati a tale giurisdizione. Uno scenario nel quale «remota» risulta soltanto la tutela del contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## **Articolo 27 Decreto Legge 137/2020**

### **Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario**

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante

trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

Alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (BILANCIO)

Alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Oggetto: A.S. n. 1994 (Conv. in legge del D.L. 28.10.2020 n. 137)

Con l'art. 27 del D.L. n. 137/2020, il pur doveroso tentativo di contemperare l'esigenza di limitare le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia con la necessità di garantire la continuità del servizio giustizia tributaria, determina, tuttavia, un'inaccettabile limitazione del diritto di difesa delle parti processuali, poiché elimina la possibilità del difensore di optare per la trattazione orale della controversia, imponendo, di fatto, la trattazione scritta.

Difatti, la norma prevede, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto (comma 1) e, in alternativa, lo svolgimento di tutte le udienze a trattazione scritta (comma 2). Senonchè, tutti i provvedimenti emessi dai Presidenti delle Commissioni tributarie, dopo pochi giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 137/2020, hanno evidenziato quanto era già ben conosciuto da tutti gli operatori del settore e cioè la indisponibilità di dotazioni informatiche e di risorse tecniche e finanziarie che consentano di tenere le udienze da remoto. Sicchè, l'alternativa posta dalla norma è di fatto inesistente e, come stabilito con i predetti provvedimenti presidenziali, nel periodo emergenziale le controversie saranno tutte a trattazione scritta.

Questa situazione non appare destinata a mutare in tempi brevi nemmeno a seguito dell'emanazione, da parte del MEF, dei due recenti Decreti direttoriali del 6.11.2020 e del 11.11.2020 che, sebbene abbiano finalmente eliminato gli ostacoli formali che sino ad ora avevano impedito la concreta attuazione della disciplina del processo tributario da remoto, introdotta da oltre due anni (art. 16, comma 4, del D.L. n. 119/2018), non hanno certamente sopperito alla indisponibilità delle dotazioni e delle risorse, evidenziata dai provvedimenti dei responsabili degli uffici giudiziari tributari.

La forzosa obliterazione della facoltà del difensore di trattare oralmente la controversia giudiziaria, sebbene limitata al periodo emergenziale, mette gravemente a rischio l'impianto costituzionale del giusto processo in tutte le sue declinazioni, dal contraddittorio all'oralità, e ciò ancor di più nell'ambito del processo tributario in cui la trattazione della causa si risolve, normalmente, in un'unica udienza e, pertanto, la scelta della modalità di trattazione (scritta od orale) assume una particolare rilevanza ai fini del pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa.

L'ingiustizia cui conduce l'attuale formulazione dell'art. 27 è stata denunciata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi insieme al Consiglio Nazionale Forense ed all'Organismo Congressuale Forense con il documento unitario allegato (doc. 1).

Ed anche il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con recente delibera n. 1230/2020 in sede di adozione delle linee guida per la trattazione delle udienze nel periodo emergenziale regolato dall'art. 27, ha invitato i presidenti delle commissioni tributarie a contemperare il diritto alla salute con il principio dell'oralità del processo, anche mediante protocolli che prevedano il rinvio della trattazione delle udienze nel caso di richieste finalizzate alla discussione delle cause in presenza. Tale pur lodevole sforzo interpretativo del CPGT, costituzionalmente orientato, non garantisce però il diritto all'automatico rinvio se il difensore insiste per trattare oralmente ed in presenza la controversia giudiziaria, lasciando pur sempre la valutazione se accordarlo o meno ai Giudici.

Da qui, ossia dall'esigenza ineludibile dell'effettivo e non solo formale rispetto degli artt. 24, 101 e 111 della Costituzione, la proposta di modifica dell'art. 27, finalizzata a preservare la facoltà del difensore di optare per la trattazione orale, che di seguito si riporta:

**ART. 27.**

**(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)**


<p>1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.</p>	<p>1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.</p>
---	---

<p>2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.</p>	<p>2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, <b>con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio e quelle già fissate per la trattazione in pubblica udienza</b>, passano in decisione sulla base degli atti. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. <b>Nel caso non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto e una delle parti chieda la trattazione scritta</b>, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione, si procede con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio. <b>La controversia è altresì rinviata a nuovo ruolo nel caso in cui una delle parti insista nel voler procedere comunque con la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.</b></p>
---	--

Si allega: Comunicato congiunto OCF – CNF – UNCAT sull'art. 27 DL Ristori

Roma, 16 novembre 2020

Il Presidente Uncat  
(Avv. Antonio Damascelli)



Allegato n. 1



Il Consiglio Nazionale Forense

L'Organismo Congressuale Forense

unitamente all'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi

visto l'art. 27 del DL 137/2020 c.d. "Decreto Ristoro" oggi in Gazzetta Ufficiale

preso atto che si tratta di normativa di emergenza e come tale volta allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività giurisdizionale, anche mediante l'auspicato utilizzo delle udienze da remoto

manifestano contrarietà

alla previsione che nel caso in cui non sia possibile celebrare l'udienza da remoto la trattazione si debba svolgere mediante la modalità cartolare;

segnalano

che anche nel processo tributario deve essere sempre **imprescindibilmente garantito il diritto delle parti di discutere in pubblica udienza come previsto dalla CEDU in ossequio al principio del giusto processo** – e che si debba prevedere il rinvio della causa – nel caso in cui non risulti possibile per motivi pratici procedere con il collegamento da remoto.

Ciò in quanto le difficoltà tecniche che gravano oggettivamente sulle Commissioni tributarie comporterebbero **in via di fatto** la generalizzata cancellazione dell'udienza e la conversione in sola trattazione scritta e, **in via di principio**, la vanificazione del diritto delle parti - pubblica e privata- di accedere all'unico momento di oralità del processo per la sola carenza di risorse in nome di mal inteso efficientismo.

**LINEE GUIDA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 27  
D.L. 137/2020 EMANATE DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA  
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

### Il Consiglio

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019*) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

- visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

- visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (*“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (*“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*) ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»*”;

- vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;

- visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*”), che all’art. 27 detta disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale tributaria;

- vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria del 15-4-2020, coordinata con deliberazione dell’11-5-2020;

- rilevato che, in forza delle disposizioni suindicate, il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è stato prorogato al **31 gennaio 2021** e rilevato, altresì, che la situazione epidemiologica è in costante evoluzione, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

- evidenziato che i recenti interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia tributaria sono sorretti dall’esigenza, da un lato, di contenere e ridurre le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia e, dall’altro, di assicurare la continuità del servizio giustizia tributaria;

- evidenziato ed apprezzato il meritevole sforzo profuso dai Presidenti e giudici delle Commissioni Tributarie, dai difensori e dal personale

amministrativo diretto a garantire il funzionamento del servizio nell'attuale situazione di emergenza sanitaria;

- ritenuta l'opportunità di indicare ai Presidenti di Commissione delle linee guida, cui ispirarsi nella redazione dei decreti ad essi demandati dalla normativa emergenziale sopra richiamata, riservando ulteriori specifiche indicazioni a successive delibere, tenuto conto della continua evoluzione dell'emergenza sanitaria e della possibilità di successivi interventi normativi;

-sentiti i Presidenti di Commissione in videoconferenza in data 6 novembre u.s.

- valutato che allo scopo possono essere approvate le seguenti

## **INDICAZIONI RELATIVE ALLA FISSAZIONE E ALLA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE**

L'art. 27 del decreto legge 28/10/2020 n. 137 nel dettare le misure urgenti per lo svolgimento del processo tributario attribuisce ai capi degli uffici la **possibilità di autorizzare** con decreto motivato:

1) **lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, e delle camere di consiglio con collegamento da remoto**, con provvedimento da comunicarsi almeno cinque giorni prima della trattazione;

2) in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, **la decisione sulla base degli atti per le controversie già fissate per la trattazione pubblica**, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;

3) nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, **la trattazione scritta**, con un termine

non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

Il terzo comma dell'art. 27, inoltre, prevede che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

## §

### UDIENZE IN PRESENZA

L'art. 27 D.L. n. 137/2020 non vieta di continuare a celebrare le **udienze "in presenza"**, ove le condizioni sanitarie locali lo consentano e valutati anche i rischi cui vengono esposti tutti i protagonisti del processo (giudici, ausiliari, difensori e personale di segreteria) per effetto di tale modalità di partecipazione.

In questo caso, sarà necessario impartire quanto meno le seguenti disposizioni dirette a tutelare la salute ed a contenere il rischio di contagio delle persone:

a) mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 );

b) rispettare il divieto di assembramento (art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74).

Pertanto, appare opportuno che i dirigenti, nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, dettino, ovvero confermino, l'efficacia di disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio.

A tal fine si raccomanda - ove già non si sia proceduto in tal senso - l'adozione delle ulteriori misure utili, proporzionate ed idonee ad evitare forme di assembramento, come la chiamata delle cause ad orario, al fine di

regolarne la trattazione, nell'eventualità in cui la stessa si possa svolgere in presenza.

## §

### COLLEGAMENTI DA REMOTO

Il Consiglio di Presidenza, rilevata l'attuale indisponibilità di dotazioni informatiche per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto, evidenzia che, per la **decisione** in camera di consiglio dei ricorsi a trattazione scritta nonché per quelli ex art. 33, comma 1, parte prima, D. Lgs. 546/92, l'attuale assetto emergenziale consente l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione digitale) individuate dal Presidente del collegio, estese ai componenti del collegio ed al Segretario di sezione. Il Presidente di collegio ne attesta il regolare ed integrale funzionamento.

In tal modo si potrà consentire la partecipazione, alla camera di consiglio, per la decisione dei ricorsi trattati con il contraddittorio scritto, anche dei giudici tributari che, residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza, sarebbero altrimenti esonerati a causa della emergenza sanitaria.

## §

### RICHIESTE DI DISCUSSIONE ORALE

Il Presidente potrà con decreto fornire ai presidenti dei collegi indicazioni in ordine alla valutazione delle istanze di discussione orale, formulate dai difensori delle parti, che non abbiano accettato il contraddittorio cartolare. Sarà opportuno tener conto nella valutazione delle istanze di rinvio post emergenziale della rilevanza, novità, complessità della questione, del suo valore, del numero di documenti da esaminare e quant'altro ritenuto utile al loro accoglimento.

## §

### CAMERALI PARTECIPATE E TRATTAZIONE SCRITTA

In presenza di un difetto di coordinamento tra il primo e il secondo comma dell'art. 27, nonostante quest'ultimo si riferisca soltanto alle cause fissate per la trattazione in udienza pubblica, il passaggio alla trattazione scritta deve intendersi anche per quelle camerale partecipate. La *ratio* emergenziale della norma, infatti, impone di estendere la conversione a trattazione scritta per la discussione di incidenti cautelari (ex artt. 47, 52, 62-*bis* e 65 c. 3-*bis*, D. Lgs. n. 546/1992) e per la discussione di richieste di ottemperanza ex art. 70, c. 7, D. Lgs. n. 546/1992, salvo quanto detto in ordine alla richiesta di discussione orale.

§

Data la complessità della situazione e le inevitabili conseguenze sulla ragionevole durata del processo, sul principio della oralità e sul diritto alla salute, si invitano i Presidenti delle Commissioni alla stipula di protocolli condivisi con gli Uffici Finanziari e gli Ordini Professionali.

§

Tanto premesso,

**DELIBERA**

di approvare le “Linee guida” come in motivazione.

Si trasmetta la presente delibera ai Presidenti delle CTR e delle CTP, al Ministro della Economia e Finanze, al Consiglio Nazionale Forense, al Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, all'Unione Nazionale delle Camere Avvocati Tributaristi. Si dispone la pubblicazione, senza ritardo, della presente delibera sul sito del CPGT.

Il Presidente

Antonio Leone



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

UFFICIO V

All. 4

Ai Presidenti delle Commissioni  
tributarie di ogni ordine e grado

Ai Direttori degli Uffici di Segreteria delle  
Commissioni tributarie di ogni ordine e grado

e per conoscenza:

Alla Direzione sistema informativo della  
fiscalità  
c.a. Dr. Federico Filiani

**OGGETTO:** Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle "Udienze a Distanza".

In data 11 novembre 2020 è stato emanato il Decreto del Direttore Generale delle Finanze, Prot. RR46 (**Allegato 1**) in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in applicazione:

- dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente tra le misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale quella della disciplina dell'udienza a distanza a regime;
- dell'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze nel processo tributario anche da remoto per il solo periodo emergenziale.

Alla luce del quadro normativo sopra rappresentato, pertanto, i giudici individuano le controversie per le quali l'Ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.

Ciò premesso, questa Direzione ha provveduto a realizzare le necessarie modifiche nell'applicativo Sigit funzionali a consentire la gestione della "Udienza a Distanza" (di seguito indicata con l'acronimo **UaD**), che saranno rese disponibili a far data da lunedì 16 novembre p.v.

Nel documento **“Udienza a Distanza - Flusso operativo SIGIT per il segretario”** (**Allegato 2**) viene descritto il relativo flusso operativo, utile, tra l'altro, ad acquisire in Banca dati l'informazione che l'udienza a distanza è stata programmata e che la stessa risulti effettivamente svolta.

Per dar corso all'operatività descritta si ricorda, inoltre, che è necessario che sulla postazione di lavoro e sul PC personale (per collegamenti in lavoro agile) sia installato il software Skype for Business (di seguito indicato con l'acronimo **SfB**), seguendo le istruzioni dettagliate nel documento **“Udienza a distanza - Linee Guida tecnico-operative del segretario”** (**Allegato 3**).

Dette istruzioni sono state oggetto del corso di formazione a favore dei segretari, tenutosi nei mesi di maggio e giugno 2020, mediante video conferenza.

Ai fini della realizzazione del collegamento dell'udienza a distanza, tramite *SfB*, si richiama l'attenzione sul fatto che in occasione delle sessioni di udienza programmate, il segretario di sezione dovrà creare singoli eventi *SfB* per ciascuna trattazione da svolgere a distanza (singolo ricorso, ovvero più ricorsi riuniti con apposito provvedimento), fissando per ognuna di essa orari differenti secondo il calendario orario stabilito dal giudice.

Inoltre, è consentito che più sezioni della medesima Commissione possano effettuare nello stesso giorno la propria udienza a distanza. Tuttavia, per assicurare una migliore stabilità di connessione di rete si consiglia, almeno per la prima fase di avvio, di predisporre orari differenti per le diverse sezioni coinvolte, avendo cura di evitare sovrapposizioni delle fasce orarie. Ad esempio:

- Sezione 1 “Udienza a distanza dalle ore 9:00 alle ore 11:00”;
- Sezione 2 “Udienza a distanza dalle ore 11:15 alle ore 13:15”;
- Sezione 3 “Udienza a distanza dalle ore 14:00 alle ore 16:00”.

Tale modalità di differenziazione di fascia oraria non è richiesta laddove i collegamenti SfB di tutti i componenti del collegio e del segretario di sezione avvengano tramite le postazioni personali/domestiche, utilizzando la propria connessione di rete.

Si trasmette, inoltre, il documento **“Udienza a distanza - Linee Guida tecnico-operative del giudice”** (**Allegato 4**) che sarà pubblicato nell'area riservata *“Scrivania del giudice”* contenente le informazioni necessarie per la conoscenza delle funzionalità dell'applicativo *SfB* e delle caratteristiche tecniche e di sicurezza richieste per l'utilizzo dei dispositivi personali. Al riguardo, per anticiparne la divulgazione, si raccomanda l'inoltro immediato della guida alle caselle di posta elettronica dei giudici stessi.

Si fa presente, altresì, che le *"Linee guida tecnico-operative per le parti processuali"* saranno pubblicate nel Portale della giustizia tributaria, nella nuova sezione denominata "Udienza a distanza", insieme al Decreto direttoriale citato e alla documentazione informativa, anche ai fini della privacy.

Si ricorda, infine, che la Sogei offre una costante assistenza telefonica per supportare l'eventuale verificarsi di problematiche tecniche (numero verde 800.211.351).

IL DIRETTORE

*Fiorenzo Sirianni*

*Firmato digitalmente*



**Udienza a Distanza  
Linee Guida tecnico-operative per le parti  
processuali**

Ver. Novembre 2020

## Indice

1.	Udienza a distanza .....	3
1.1	Accesso con sistema operativo Windows .....	5
1.2	Accesso con sistema operativo Mac OS .....	7
1.3	Dispositivi mobili .....	9
2.	Partecipazione all'udienza a distanza - Funzionalità di Skype for Business .....	10
2.1	Pulsanti di controllo videochiamata .....	10
2.2	Modalità di visualizzazione della schermata riunione .....	11
2.3	Elenco partecipanti.....	12
2.4	Messaggistica istantanea .....	12
2.5	Condivisione di documenti/atti.....	13
3.	Caratteristiche tecniche e di sicurezza .....	14
4.	Approfondimenti .....	14

## 1. Udienza a distanza

L'udienza a distanza, come disciplinato dall' articolo 16, comma 4 del DL n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 e dall'articolo 27 del DL n. 137/2020, consiste nello svolgimento dell'udienza processuale da remoto mediante l'utilizzo di una connessione internet e di una piattaforma software.

La piattaforma software da utilizzare è Skype for Business (nel seguito SfB).

Il presente documento fornisce le indicazioni tecnico-operative e di sicurezza previste dall'articolo 5 del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze n. RR 46 dell'11 novembre 2020.

Per partecipare non è necessario essere in possesso dell'applicazione ma è sufficiente avere un *dispositivo* compatibile con la versione di **Skype Web App**, per i sistemi operativi Windows, oppure l'**App Skype for Business** per tutti gli altri casi, entrambe gratuite.

Nella tabella di seguito sono elencati tutti i sistemi operativi e i browser che supportano Skype for Business.

Sistemi operativi supportati	<ul style="list-style-type: none"><li>– Windows 10</li><li>– Windows 8.1</li><li>– Windows 7</li><li>– Windows Server</li><li>– Macintosh versione 10.8 o successiva (solo Skype for Business Web App)</li></ul>
Browser supportati	<ul style="list-style-type: none"><li>– Microsoft Edge</li><li>– Internet Explorer 11</li><li>– Firefox</li><li>– Safari (solo Skype for Business Web App)</li><li>– Chrome</li></ul>

Tabella A - Le informazioni sopra riportate sono reperibili alla pagina del sito internet di [Microsoft Skype for Business](#)

Inoltre, occorre dotarsi di una webcam e di un apparato audio (altoparlanti e microfono oppure cuffia con microfono), oltre che di una connessione di rete con ampiezza di banda dedicata di almeno 0,5 *Megabit/secondo in upload* e di almeno 1,3 *Megabit/secondo in download*.

Le parti costituite e/o i difensori o loro delegati, riceveranno una prima PEC (Posta Elettronica Certificata) con la comunicazione della data di trattazione del ricorso/appello nella modalità di Udienza a Distanza e successivamente una seconda PEC che conterrà l'ora prefissata per la discussione e il collegamento all'evento Skype for Business.

Per lo svolgimento dell'udienza a distanza è necessario collegarsi con qualche minuto di anticipo rispetto all'ora fissata (ad esempio 10/15 minuti) per verificare il funzionamento dei dispositivi. L'accesso può avvenire solamente dopo aver ricevuto la PEC con il collegamento all'evento Skype for Business, da parte del Segretario della Commissione tributaria competente per la controversia (come da immagine seguente).

**AVVISO DI TRATTAZIONE**

Ai sensi dell'art. 31 del D.LGS. 31 Dicembre 1992 n. 546, si comunica che il giorno 05/11/2020 alle ore 09.00 nei locali della sede di questa Commissione sarà oggetto di trattazione:  
RICORSO R.G.R. n. 53/2020 contro XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX  
Atto: AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 202009252IRPEF-CRED.IMP. Anno: 2019  
emesso da XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Emesso da

Proponente:  
XXXXXXXX XXXXXX  
Dati del Contribuente:  
XXXXXXXX XXXXXX  
CODICE FISCALE  
Residente in ROMA(RM) - C.A.P.00118  
VIA XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX

La trattazione avverrà in Camera di Consiglio, salvo il disposto del I° Comma dell'art. 33 del d.lgs 546/92.  
Per la convocazione dell'udienza a distanza, si consiglia di attivarsi con alcuni minuti di anticipo per verificare il collegamento e di munirsi di tesserino/documento di riconoscimento.  
L'accesso all'udienza tramite il link conferma l'avvenuta lettura del documento informativo ai sensi degli articoli 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, pubblicato sul portale della giustizia tributaria nella sezione "Udienza a distanza" .  
Si comunica che l'udienza a distanza per la trattazione del RICORSO in oggetto avverrà il giorno \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ tramite il seguente collegamento:  
<https://meeting.finanze.it/nome.cognome/7760N51s>

Esempio del collegamento all'evento Skype for

Il Segretario gestisce l'avvio dell'udienza, procede alla verifica preliminare della presenza in videoconferenza delle parti processuali e all'identificazione delle stesse e/o dei difensori o di loro delegati.

A seconda del dispositivo utilizzato e del sistema operativo disponibile per la parte processuale, potrà essere richiesta l'installazione di un *plugin* necessario alla connessione con Skype Web App.  
È, altresì, possibile partecipare all'udienza a distanza utilizzando dispositivi mobili (Android e iOS) con funzionalità ridotte relativamente alla possibilità di condivisione a video di documenti.



Si elencano i passaggi da effettuare per accedere all'udienza a distanza:

- A. aprire il proprio programma di Posta Elettronica Certificata;
- B. selezionare la PEC di partecipazione all'udienza, pervenuta dalla Commissione tributaria competente per la controversia;
- C. copiare il link presente nella PEC di cui sopra e incollarla nella barra degli indirizzi del proprio Browser (vedi precedente *Tabella A* per compatibilità);
- D. seguendo le istruzioni, si accederà alla sala di attesa della riunione SfB;
- E. attendere di essere ammessi all'udienza da parte del Segretario.

Nei paragrafi successivi vengono descritte più in dettaglio le operazioni richieste per il collegamento in base al dispositivo utilizzato.

## 1.1 Accesso con sistema operativo Windows


Per l'accesso all'udienza, dopo aver riportato nella barra degli indirizzi del proprio browser il link presente nella seconda PEC tramite la funzione "copia e incolla" e successivamente aver dato conferma con **INVIO**, si aprirà una finestra dove è necessario cliccare su **Installa e partecipa con l'App Riunioni Skype (Web)**. Successivamente verrà richiesta sul proprio browser l'installazione di un *plugin*: si tratta di un software gratuito ufficiale SfB necessario per l'uso delle funzionalità audio, video e di condivisione dello schermo durante una riunione Skype. (Le immagini seguenti potrebbero variare in base al browser utilizzato).



Dopo aver scaricato il *plugin* si procede, quindi, all'installazione cliccando su **Run** o **Esegui**.



Al termine dell'installazione e, **d'ora in poi** verrà aperta l'applicazione web. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile che venga richiesta nuovamente l'installazione del *plugin* o l'autorizzazione come nella figura successiva.




Nella finestra successiva è obbligatorio inserire i seguenti dati nell'ordine indicato:

“NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]COGNOME[spazio]NOME”

Esempio: “9999 2020 Rossi Mario”.

Per gli Enti impositori e della riscossione inserire il nome dell'Ente, ad esempio “Comune di Firenze”.

Infine, è necessario cliccare su **Partecipa**.



Una volta completati i passaggi sopra descritti, si accede alla **sala di attesa** e bisogna aspettare di essere ammessi all'udienza dal Segretario.




## 1.2 Accesso con sistema operativo Mac OS

Riportare nella barra degli indirizzi del proprio browser il link presente nella seconda PEC tramite la funzione "copia e incolla" e successivamente dare conferma con **INVIO**.

Se sul proprio dispositivo non è presente l'App Skype for Business, viene aperta una finestra nella quale sarà necessario cliccare su **reinstallare Skype for Business** per scaricare e installare l'App.



Una volta installata l'App Skype for Business sul proprio dispositivo viene aperta nuovamente una schermata analoga a quella sopra contenente un avviso che richiede il consenso per l'esecuzione dell'App. È sufficiente cliccare su **Apri Skype for Business** per avviare l'applicazione.



Successivamente appare una schermata di accesso simile a quella della figura sotto.


È obbligatorio inserire i seguenti dati nell'ordine indicato:

“NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]COGNOME[spazio]NOME”


Esempio: “9999 2020 Rossi Mario”.

Per gli Enti impositori e della riscossione inserire il nome dell'Ente, ad esempio “Comune di Firenze”.

Infine cliccare su **Partecipa come ospite**.



Una volta completati i passaggi sopra descritti, si accede alla **sala di attesa** e bisogna aspettare di essere ammessi all'udienza dal Segretario di sezione.




### 1.3 Dispositivi mobili

In caso di accesso tramite dispositivi mobili è consigliabile installare preventivamente l'App Skype for Business dallo *store* di riferimento.

Riportare nella barra degli indirizzi del proprio browser il link presente nella seconda PEC tramite la funzione "copia e incolla" e dare conferma.

Toccare, quindi, **Partecipa alla riunione** e, nella schermata successiva, **Partecipa come guest**.



*(Le schermate potrebbero essere leggermente differenti in base al dispositivo utilizzato)*


Nella schermata successiva è obbligatorio inserire i seguenti dati nell'ordine indicato:

"NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]COGNOME[spazio]NOME"

Esempio: "9999 2020 Rossi Mario".

Per gli Enti impositori e della riscossione inserire il nome dell'Ente, ad esempio "Comune di Firenze".

Infine, toccare in corrispondenza della freccia (cerchiata in rosso nella figura sotto).



Una volta completati i passaggi sopra descritti, si accede alla **sala di attesa** e bisogna aspettare di essere ammessi all'udienza dal Segretario.



*(Le schermate potrebbero essere leggermente differenti in base al dispositivo utilizzato)*

## 2. Partecipazione all'udienza a distanza - Funzionalità di Skype for Business

Le immagini del presente capitolo si riferiscono alla **versione Windows**, per gli altri dispositivi l'interfaccia potrebbe essere leggermente differente.

### 2.1 Pulsanti di controllo videochiamata

I pulsanti che consentono la gestione della propria videochiamata sono posizionati in basso al centro della schermata della riunione e consentono di:


-  attivare/disattivare la propria webcam;
-  attivare/disattivare il proprio microfono;
-  condividere il desktop o programmi specifici se abilitato dal Segretario di sezione ([paragrafo 2.5](#));
-  disconnettersi.

Se il pulsante è barrato significa che la funzionalità è disattivata: per riattivarla basta cliccarci nuovamente. Ad esempio, nell'immagine che segue il microfono è disattivato.




## 2.2 Modalità di visualizzazione della schermata riunione

È possibile cambiare il layout della finestra della riunione in base alla situazione corrente e al contenuto su cui si desidera focalizzare l'attenzione. Nell'angolo in alto a destra della finestra, selezionare **Scegliere un layout**, quindi scegliere la visualizzazione desiderata per la riunione.



SfB prevede 3 modalità di visualizzazione della schermata riunione che possono cambiare automaticamente durante la riunione, a seconda delle azioni effettuate, oppure possono essere impostate manualmente dall'utente, selezionando quella preferita:

- **Visualizzazione Raccolta** – mostra l'immagine o il video di tutti i partecipanti alla riunione; in particolare, nel caso di tanti partecipanti la distribuzione evidenzierà gli ultimi 5 partecipanti intervenuti nella discussione;



- **Visualizzazione relatore** – mostra l'immagine o il video del relatore corrente;
- **Visualizzazione presentazione** – disponibile se qualcuno sta effettuando una presentazione, nasconde l'immagine o il video di ogni partecipante ed espande la visualizzazione del documento/atto condiviso.


Per passare alla modalità **Visualizzazione a schermo intero** è necessario cliccare sul relativo pulsante in alto a destra. Per uscire dalla modalità schermo intero basta cliccare nuovamente sullo stesso pulsante.



È possibile ottenere lo stesso risultato anche facendo doppio click al centro dello schermo.

## 2.3 Elenco partecipanti

Cliccando sull'icona **Partecipanti**, in alto a sinistra, si può visualizzare/nascondere l'Elenco dei partecipanti.




## 2.4 Messaggistica istantanea

Selezionando l'icona dei **Messaggi istantanei** (presente in basso a sinistra) si attiva l'area **Conversazione** dove tutti i presenti possono inviare messaggi, al solo fine di segnalare criticità e malfunzionamenti del collegamento da remoto che saranno letti da tutti i partecipanti.




Se l'area Conversazione non è visualizzata, l'utente riceve comunque un avviso con una banda gialla in basso che segnala l'arrivo di un messaggio.



## 2.5 Condivisione di documenti/atti

Previo consenso del Presidente è possibile presentare un documento/atto tramite lo strumento di condivisione dello schermo della piattaforma Skype for Business. Il Segretario, quindi, promuovendo l'utente da *Partecipante* a *Relatore* consentirà alla parte di utilizzare le funzionalità di condivisione. Occorre preventivamente detenere il documento informatico da condividere sul proprio *dispositivo*.

Cliccare quindi sul pulsante **Condividi** (terzo pulsante a partire da sinistra) e successivamente sulla funzione **Condividi schermo**.




Se i passaggi sono stati eseguiti correttamente la condivisione dello schermo viene avviata e, dopo qualche istante, anche gli altri partecipanti lo vedranno. In alto è possibile visualizzare una barra di controllo come quella della figura successiva. In qualsiasi momento è possibile interrompere la condivisione tramite l'apposito pulsante **Interrompi presentazione** posizionato sulla barra di controllo.



Una volta terminata la condivisione, viene riproposta la schermata iniziale dell'udienza ed è possibile visualizzare nuovamente tutti gli altri partecipanti.

Se la condivisione è stata avviata da un altro *Relatore*, una volta che questo interrompe la presentazione potrebbe apparire il pulsante **Nascondi riquadro** per tornare alla schermata iniziale dell'udienza e visualizzare nuovamente tutti i presenti.



Attenzione: Su alcuni dispositivi mobili la funzione di condivisione dello schermo potrebbe non essere attivabile.

### 3. Caratteristiche tecniche e di sicurezza

Come disposto dall'articolo 2, comma 3, e 5, comma 1, del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2020, si individuano di seguito le caratteristiche tecniche e di sicurezza che i dispositivi devono rispettare al fine di garantire il corretto svolgimento dell'udienza a distanza

La soluzione proposta si basa sul prodotto Microsoft Skype for Business 2015 (Enterprise Edition) ed è implementata nel *data center on-premise* Sogei.

La piattaforma è centralizzata e messa a fattor comune nel *Sistema informativo della fiscalità (SIF)*.

La piattaforma rispetta i requisiti di sicurezza in quanto:

- tutto il traffico di messaggistica istantanea è criptato;
- tutto il traffico audio/video è criptato;
- l'accesso degli utenti interni (non i *guest*) avviene attraverso la verifica delle credenziali di dominio.

#### Caratteristiche di sicurezza

<i>Sistema di autenticazione ordinario</i>	L'autenticazione degli utenti interni al <i>SIF</i> è realizzata mediante <i>Active Directory</i> del Dipartimento Finanze. Per gli utenti esterni è prevista la possibilità di collegarsi alla chiamata mediante indirizzo <i>WEB (URL)</i> senza autenticazione con profilo <i>Anonymous</i> , passando da una sala di attesa se impostata dall'organizzatore.
<i>Controllo delle sessioni di accesso ai dati</i>	Nel <i>meeting</i> , per gli utenti esterni al <i>SIF</i> , il <i>time-out</i> è di 4 ore a partire da quando non ci sono più utenti dell'organizzazione presenti.
<i>Verifiche e monitoraggio dei report e degli allarmi</i>	La piattaforma è monitorata tramite Microsoft <i>SCOM (System center operations manager)</i> . Vengono monitorate le risorse hardware (CPU, RAM e dischi), gli eventi di sistema operativo, gli eventi di piattaforma SfB e quelli dei Database integrati con il prodotto. In base alla criticità di tali eventi vengono generati degli allarmi inviati agli amministratori di sistema.
<i>Cifratura del canale</i>	<i>Le comunicazioni sono cifrate mediante protocollo HTTPS, TLS, MTLS, SRTP, SIP-TLS</i>
<i>Informative sul trattamento dei dati e gestione del consenso</i>	Il prodotto non prevede la possibilità di mostrare all'utente una informativa con un testo personalizzato al momento della connessione. Pertanto l'informativa viene fornita agli interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale della giustizia tributaria.
<i>Trasferimento sicuro dei dati e dei documenti</i>	E' possibile, anche con utenti <i>guest</i> , effettuare scambi di file sul canale cifrato e non viene tenuta traccia del nome, del contenuto e del tipo. Per proteggere il contenuto della comunicazione con utenti <i>guest</i> (senza autenticazione) le udienze vengono convocate utilizzando per l'invito <b>URL Skype con room dinamiche.</b>
<i>Minimizzazione dei dati</i>	Le informazioni memorizzate nel sistema sono relative al chiamante, al chiamato ( <b>se autenticato</b> ), alla durata della conversazione e alla tipologia della sessione (audio/ video). Nel caso di utenti <i>guest</i> , come nel caso delle udienze a distanza, questi vengono riportati come <i>Anonymous</i>
<i>Tracciamento del servizio ICT e memorizzazione delle informazioni</i>	Sulla piattaforma SfB non è implementato il ruolo di <i>archiving</i> , per cui sui server centrali non viene mantenuto alcun dato. Le funzioni di registrazione audio/video presenti nella piattaforma SfB non sono configurate. Le chat non vengono memorizzate a sistema né possono essere salvate tramite SfB.
<i>Conservazione dei log</i>	Il sistema conserva solo i dati delle chiamate relativamente agli ultimi 60 giorni

### 4. Approfondimenti

Maggiori approfondimenti sulla piattaforma Skype for Business sono consultabili all'indirizzo <https://support.office.com/it-it/skype-for-business>.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI PROVVEDIMENTI  
PRESIDENZIALI AL 30/11/2020**

## Prospetto riassuntivo Provvedimenti Presidenziali al 31.11.2020<sup>1</sup>

### VALLE D'AOSTA

#### CTR Valle d'Aosta

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio

### LOMBARDIA

#### CTR Lombardia

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- **Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio**

#### Integrazione con provvedimento del 17.11.2020

- **Remoto possibile** su richiesta delle parti e con **possibilità autorizzazione del Presidente di sezione secondo seguenti criteri: 1) rilevanza, novità, complessità; 2) valore; 3) concessione / rigetto inibitorie**
- Il Presidente 10 gg prima accerta possibilità udienza
- Se non possibile e le parti non vogliono la trattazione scritta **valuta il rinvio a data successiva alla cessazione dello stato d'emergenza per Pubblica Udienza in presenza**

#### CTP Milano

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- **Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio**

#### CTP Mantova

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio

## **Integrazione con provvedimento 24.11.2020**

- Remoto possibile
- Istanza almeno 8 giorni prima dell'udienza
- Accordata in base a criteri di effettiva necessità
- Senza istanza decisione allo stato degli atti
- Se istanza non esplicitamente rivolta all'udienza da remoto trattazione scritta con termini (10+5)

## **CTP Lecco**

- Decisione allo stato degli atti
- Se istanza di discussione (almeno 15 giorni prima dell'udienza) trattazione scritta con termini (10+5)
- Se apposita istanza di discussione da remoto (sempre almeno 15 giorni prima dell'udienza) e possibile remoto si procede con udienza a distanza, se non possibile trattazione scritta con termini (10+5)
- Le istanze di rinvio alla fase post emergenziale saranno concesse solo in presenza di gravi motivi
- Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio

## **PIEMONTE**

### **CTR Piemonte**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- Se una parte insiste per la Pubblica Udienza rinvio
- Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio

### **CTP Torino**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- Se una parte insiste per la Pubblica Udienza rinvio
- Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio

## **TRENTINO A.A.**

### **CTP Trento**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti

- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- **Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio**

#### **CTR Trento**

- Remoto possibile
- La Segreteria comunica alle parti 3 giorni prima dell'udienza il necessario per collegamento
- **Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio**

## **FRIULI V.G.**

#### **CTR Friuli V.G.**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- **Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio**

#### **Integrazione con provvedimento del 18.11.2020**

- **Remoto possibile dal 1 dicembre 2020**
- **Apposita istanza per trattazione a distanza**

#### **CTP Trieste**

- **Remoto possibile dal 1 dicembre 2020**
- **Apposita istanza per trattazione a distanza**

## **EMILIA ROMAGNA**

#### **CTR Emilia Romagna**

- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza-: **ove non sia possibile procedere da remoto si procede in forma scritta con termini 10 + 5**
- Se non possibile rispettare termini rinvio

#### **CTP Bologna**

- **Decisione allo stato degli atti**
- **Se istanza notificata 2 giorni prima (ma invito a farlo 15 giorni prima)**
- **Se possibile remoto rinvio ed udienza da remoto**
- **Se non possibile trattazione scritta con termini (10+5)**

- Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio anche su piattaforme alternative a Skype for business

### **CTP Reggio Emilia**

- Dal 1 gennaio 2021 possibile remoto
- Con apposita istanza senno decisione allo stato degli atti
- Se remoto non possibile, in caso di istanza si procede alla trattazione scritta con termini

### **CTP Modena**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio

## **VENETO**

### **CTR Veneto**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio

### **Integrazione con provvedimento del 18.11.2020**

- Si remoto su richiesta di parte e se Segreteria abilitata ed il Presidente attesta il regolare ed integrale funzionamento
- Se remoto non possibile
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio

### **CTP Treviso**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio

### **Integrazione con provvedimento del 19.11.2020**

- Si a remoto (Skype for business)
- Se Segreteria abilitata e attestazione di regolare funzionamento da parte del Presidente
- Se non funzionante decisione allo stato degli atti

- Su istanza di parte rinvio per termini trattazione scritta (10+5)
- Le istanze di rinvio al periodo post emergenziale solo per gravi e giustificati motivi

#### **CTP Venezia -operativo dal 16.11.2020-**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti se non presente richiesta di P.U. nel ricorso
- Se richiesta P.U. nel ricorso discussione forma scritta con termini 10 + 5
- Se richiesta discussione in P.U. successiva e non possibile rispettare termini rinvio
- Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio

#### **CTP Verona**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio

#### **CTP Padova**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio

#### **Integrazione con provvedimento 26.11.2020**

- Remoto possibile
- Sia per le udienze con le parti che in Camera di Consiglio

#### **CTP Rovigo**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- Le istanze di rinvio per discussione in presenza verranno valutate in considerazione della complessità della controversia

#### **CTP Padova**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti (dal 18.11.2020)
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio

## **LIGURIA**

## **CTR Liguria**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- **Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio**
- **Previsto esonero dei giudici impossibilitati**

### **Integrazione con provvedimento 14.11.2020**

- **Richieste di rinvio a periodo post emergenziale valutate secondo criteri: 1) rilevanza, novità e complessità; 2) mole documentale; 3) valore;**

## **CTP Genova**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- **Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio**
- **Previsto esonero dei giudici impossibilitati**

### **Integrazione con provvedimento del 18.11.2020**

- **Richieste di rinvio a periodo post emergenziale valutate secondo criteri: 1) rilevanza, novità e complessità; 2) mole documentale; 3) valore;**
- **In primis rinvio per trattazione scritta (10 +5)**
- **Se parti insistono con ulteriore istanza rivalutazione della questione secondo i precedenti criteri**

## **CTP Imperia**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- **Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio**

# **TOSCANA**

## **CTR Toscana**

- Remoto non possibile
- Trattazione scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio

### **Integrazione con provvedimento del 16.11.2020**

- **si udiienza da remoto su istanza di parte dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del Decreto del Direttore Generale delle Finanze dell'11.11.2020**

## **CTP Prato**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- **Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio**

## UMBRIA

### CTR Umbria

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- **Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio**
- **Previsto esonero dei giudici impossibilitati**

## LAZIO

### CTP Roma

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- **Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio**
- **Previsto esonero dei giudici impossibilitati**

### Integrazione con provvedimento del 19.11.2020

- **Dal 30.11.2020**
- **Decisione allo stato degli atti**
- **Se istanza di discussione orale valutazione su criteri: novità, urgenza e valore (> 50.000,00)**
- **Rinvio a nuovo ruolo per trattazione in udienza da remoto se possibile senno trattazione scritta con termini (10+5)**

### CTR Lazio

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- **Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio**

### CTR Lazio, sezione VI

- Remoto non possibile

- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio

#### **CTR Lazio, sezione IV**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio

## **ABRUZZO**

#### **CTP Pescara**

- Si udienze da remoto successivamente alla pubblicazione in G.U. del Decreto del Direttore Generale Finanze dell'11.11.2020

## **BASILICATA**

#### **CTP Matera**

- Si udienze da remoto dal 1 dicembre
- Fino al termine periodo emergenziale udienze totalmente da remoto
- La segreteria comunica via pec il link per il collegamento
- Possibilità su richiesta di decisione in base agli atti o con trattazione scritta

## **CAMPANIA**

#### **CTR Campania**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio

#### **Integrazione con provvedimento del 20.11.2020**

- Remoto possibile per una sola udienza al giorno -anche sez. distaccata di Salerno)
- Se istanza per udienza da remoto il Presidente di sezione valuta l'esistenza dei presupposti come da linee guida del CPGT
- Ove non possibile remoto trattazione scritta con termini (10+5)
- Senza istanza si decide allo stato degli atti
- Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio

#### **CTP Napoli**

- Remoto non possibile

- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio
- Previsto esonero dei Giudici impossibilitati

#### **Integrazione con provvedimento del 26.11.2020**

- Remoto possibile per una sola udienza al giorno -anche sez. distaccata di Salerno)
- Se istanza per udienza da remoto il Presidente di sezione valuta l'esistenza dei presupposti come da linee guida del CPGT
- Ove non possibile remoto trattazione scritta con termini (10+5)
- Senza istanza si decide allo stato degli atti
- Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio

## **PUGLIA**

### **CTR Puglia**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio

#### **Integrazione con provvedimento 23.11.2020**

- Dal 1 gennaio 2021 possibile remoto
- I Presidenti di Sezione dettano i criteri in base ai quali le controversie possono essere trattate da remoto
- Le parti possono chiedere la discussione da remoto in tempo utile a permettere la notifica degli avvisi 5 giorni prima
- Il Presidente decide se svolgere udienza da remoto
- Se accordata comunicazione via pec
- Se non accordata trattazione allo stato degli atti
- Se ulteriore istanza trattazione scritta con termini

## **CALABRIA**

### **CTR Calabria**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio

## SICILIA

### CTR Sicilia

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- Previsto esonero dei Giudici impossibilitati

### CTP Catania

- Remoto non possibile
- Trattazione forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- NO Pubblica Udienza e NO rinvii per permettere la trattazione delle cause in P.U.
- Previsto esonero dei Giudici impossibilitati

### Integrazione con provvedimento 24.11.2020

- Remoto non ancora possibile
- I Collegi potranno valutare positivamente le istanze di rinvio della trattazione del ricorso formulate nella memoria conclusionale di cui all'art. 27 DL 137/20 per motivi di complessità di fatto o di diritto
- Il rinvio avverrà con priorità in caso di possibilità di udienze da remoto

### CTP Agrigento

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- Previsto esonero dei Giudici impossibilitati

### Integrazione con provvedimento 25.11.2020

- Remoto possibile ma solo una udienza per volta e solo nelle sezioni I, II, III e IV
- Criteri di rilevanza, novità, complessità e valore
- Se remoto non possibile trattazione scritta con termini (10+5)
- Se nessuna istanza decisione allo stato degli atti

### CTP Palermo (provvedimento del 23 11 2020)

- Remoto possibile (sezioni I, II, VI e XII Skype for business)
- Comunicazione alle parti almeno 5 giorni prima
- Trattazione da remoto inizialmente una causa di merito e due inibitorie per udienza scelte in base a criteri: novità, rilevanza, valore, mole documentale
- Se non possibile collegamento
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio

- Se non richiesta discussione o non è disposta dal Presidente l'udienza da remoto
- Decisione allo stato degli atti

## **SARDEGNA**

### **CTR Sardegna**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –apposita istanza- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- **Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio**

### **CTP Sassari**

- Remoto non possibile
- Decisione allo stato degli atti
- Se richiesta discussione –**apposita istanza almeno 15 giorni prima della data di udienza**- forma scritta con termini 10 + 5
- Se non possibile rispettare termini rinvio
- **Possibilità di collegamento da remoto per il Collegio**